

Codice A1509A

D.D. 14 dicembre 2016, n. 916

L. n. 383/2000 e L.R. n. 7/2006 e s.m.i. Iscrizione alla Sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dalla "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PERCORSI EVOLUTIVI TORINO" c.f. 97773930017.

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” che, tra l’altro, prevede l’istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;

- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;

- il Regolamento d’esecuzione previsto dall’articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;

- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante “Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;

- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l’art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell’art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell’esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che con D.D. n. 12 dell’11.1.2016, successivamente integrata con D.D. n. 204.dell’11.4.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l’istruttoria dei procedimenti relativi, tra l’altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di associazioni di promozione sociale;

Vista:

- l’istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dalla “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PERCORSI EVOLUTIVI TORINO ” con sede legale in L.Po Antonelli n. 59/13, 10153 Torino (TO) – c.f. 97773930017 pervenuta in data 05/08/2016, ns. prot. n. 28625/A1509A del 24/08/2016;

- la lettera di questa Amministrazione prot. n. 30231/A1509A del 12/09/2016 con la quale si comunicava, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., l’avvio del procedimento;

- la lettera di questa Amministrazione prot. N.33200/A1509A del 30/09/2016 con la quale si comunicava, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la sospensione del procedimento;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione della suddetta associazione ed in particolare:

- Atto costitutivo e statuto registrati presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino, in data 07/11/2013 al n. 7864 serie 3;
- Allegato A1 compilato in tutte le sue parti;
- copia dell'ultimo rendiconto economico-finanziario approvato;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Coesione Sociale aventi sede presso la Città metropolitana di Torino i cui esiti sono stati comunicati dalla Dirigente Regionale individuata quale responsabile dell'istruttoria, ai sensi della D.D. n. 12 dell'11.1.2016, come integrata con D.D. n. 204 del 11.4.2016;

Considerato che l'associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in particolare:

- svolgimento di attività di utilità sociale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 383/2000 , e dell' art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006.;
- divieto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa ai sensi dell' art. 2 comma 3 della L.R. n. 7/2006;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 7/2006;
- rispetto del divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'associazione ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera d) della L.R. n. 7/2006;
- prevalenza di attività volontaria, libera e gratuita prestata dagli associati ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. n. 7/2006.;
- democraticità della struttura, elettività delle cariche sociali ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera f) della L.R. n.7/2006;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell' art. 3 comma 2 lettera h) della L.R. n. 7/2006 ;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione a fini di utilità sociale ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera j) della L.R. n. 7/2006;

Ritenuto che dall'articolo 4 dello statuto vadano eliminati i riferimenti ad attività professionali e a prestazioni non occasionali, in quanto non conformi alla disciplina della L. 383/2000; a tal fine entro 120 gg. l'associazione deve produrre il proprio statuto debitamente modificato e registrato, pena la cancellazione dal Registro suddetto;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale dell'associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale, in quanto trattasi di istanza presentata dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 2-13341 del 22 febbraio 2010 ha individuato nella Direzione regionale "Politiche sociali e politiche per la famiglia", ora Direzione "Coesione Sociale" la Struttura competente in materia di "associazionismo di promozione sociale";

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Vista la D.D. n. 12 dell'11.1.2016 e la successiva D.D. n. 204 dell' 11.4.2016, con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Accertato che la delega ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale, come specificata al punto precedente, è stata prorogata fino al 31.12.2016, con DD n. 416 del 30.06.2016;

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della L.R. n. 7/2006, nonché degli artt. 2,3,4, del Regolamento di cui al D.P.G.R. 5/r- 2006, la seguente associazione cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

<i>Numero di iscrizione</i>	<i>Denominazione dell'organizzazione iscritta</i>	<i>Sede legale e codice fiscale</i>
225/TO	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PERCORSI EVOLUTIVI TORINO	Comune : TORINO (TO) Codice fiscale: 97773930017

- di dare atto che entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'associazione deve produrre il proprio statuto debitamente modificato, secondo quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento, e registrato, pena la cancellazione dal suddetto Registro;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L'iscrizione s'intende riferita alla sola associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

Come disposto dall'art. 8 comma 3 della L.R. n. 7/2006 e dall'art. 8 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 5/R-2006, l'associazione iscritta al Registro regionale è soggetta alla revisione periodica biennale dei requisiti d'iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a questa Direzione, entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2016, la copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ed una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla Regione. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. n. 7/2006 comporta la cancellazione dell'associazione dal Registro regionale.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della L.R. n. 7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R-2006, l'associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
Dott.ssa Francesca Ricciarelli

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO